



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

Ordinanza ex art. 1, comma 49, L. 92/12

Il giudice
nel procedimento

promossa da:

PARTE RICORRENTE

contro:

PARTE RESISTENTE

pronunziando a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 12.4.2017
letti gli atti e i documenti di causa,
esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione,
sentiti i testi,

osserva:

- con ricorso in riassunzione della causa promossa ex art. 1, comma 48, legge 28 giugno 2012 n. 92, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Milano il 6.12.16
impugnato il licenziamento intimato con lettera in data 15/12/14, all'esito di procedura di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223 avviata nell'ottobre 2014 e conclusasi con l'accordo sindacale del 13.11.14 (doc 18), chiedendo di dichiarare illegittimo il recesso perchè adottato in violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5 L. n. 223\91 nonché inefficace in quanto violativo degli art 24 e 4 della medesima L. 223\91 e, per l'effetto, condannare la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ai sensi dell'art. 18, commi 1 o 4, legge 20 maggio 1970 n. 300 e a risarcire il danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione (nella misura massima di 12 mensilità) oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; in subordine, ai sensi dell'art. 18,



comma 5 legge 20 maggio 1970 n. 300, condannare la convenuta a corrispondere l'indennità risarcitoria in misura di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; con vittoria delle spese di lite;

- costituendosi ritualmente in giudizio, la _____ ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, concludendo per il loro rigetto; con vittoria delle spese di lite.

Le domande sono fondate nei limiti e per i motivi di seguito esposti:

- Il ricorrente è divenuto dipendente di _____ (società del _____ e leader nel settore dell' _____) dopo un lungo rapporto di lavoro con altre società del Gruppo ed a seguito di un passaggio nel _____ (partecipato dalla convenuta) dal quale si dimetteva il 25.7.2013 in vista della nuova – concordata- assunzione con l'odierna convenuta.
- Veniva dunque assunto dalla convenuta dal 5.8.2013 con inquadramento nel IIV livello Quadri del CCNL di settore, mantenimento dell'anzianità convenzionale al 2/3/1992 e ruolo di "Purchasing & Subcontracts Senior Buyer" presso l'ufficio acquisti della società e licenziato in 15.12.14 all'esito di una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex artt. 4 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223.

Il ricorrente evidenzia, quali cause di invalidità del licenziamento, tra l'altro, la violazione dei criteri di scelta ai sensi dell'art 5 L n. 223/91, non avendo la società, secondo la difesa attrice, correttamente applicato i criteri di scelta – che avrebbero condotto all'individuazione di altri lavoratori con inferiore anzianità e inferiori carichi di famiglia - e comunque avendo comparato la posizione del ricorrente non nell'ambito dell'intero complesso aziendale ma solo con riferimento al settore cui era addetto.

Principalmente infatti il lavoratore lamenta la violazione dell'art. 5 legge 23 luglio 1991 n. 223, per non avere la società correttamente valutato la sua posizione (ed in particolare per aver considerato l'anzianità sono a decorrere dall'assunzione del 2013 e non l'anzianità convenzionale dal 1992) in particolare rispetto a quelle del Sig _____, che in caso di corretta valutazione avrebbe dovuto essere pretermesso .

Inoltre rilevava come la società non avrebbe proceduto alla comparazione tra tutti i lavoratori di analoga qualifica (quadro) impiegati nei diversi settori, in particolare ritenendo fungibile la funzione del sig Ferrero.

Tuttavia a riguardo nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che ne aveva l'onere : cfr per tutte Sez. L, Sentenza n. 18190 del 16/09/2016 , per cui " *In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ove la ristrutturazione della azienda interessi una*



specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l'individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l'idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l'onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni."

Quanto al primo profilo, che risulta assorbente – quantomeno in questa fase processuale connotata da sommarietà – il ricorrente ha invece evidenziato che, considerando correttamente la sua anzianità aziendale, da ricondurre al 2.3.1992 – egli avrebbe avuto diritto a vedersi attribuire un punteggio superiore rispetto a quello attribuito al collega _____ che non è stato attinto dalla procedura di licenziamento (punto a) in diritto del ricorso) e come la sua posizione non sia stata correttamente comparata contestando le modalità di aggregazione omogenea per inquadramento.

La censura è fondata .

Dal prospetto depositato dal ricorrente in corso di causa – non contestato nel merito da controparte- risulta invero che considerando l'anzianità convenzionale del sig. _____ decorrente dal 2.3.1992- egli avrebbe avuto diritto a vedersi attribuire 9.10 punti, e dunque un punteggio superiore a quello spettante al colleg _____ (punti 1,67) e al collega _____ che gli sono stati preferiti .

La convenuta non contesta tali dati ma rileva che l'anzianità da prendere in considerazione per il sig. _____ non sarebbe quella convenzionale (in quanto riconosciutagli ai soli fini di cui agli artt 49 (scatti anzianità) 65 (premio fedeltà) e 71 (preavviso) del CCNL applicato come in effetti risulta indicato nella lettera di assunzione dell'agosto 2013 – doc 5 convenuta) ma quella effettiva decorrente dall'agosto 2013, considerata la quale nessuna illegittima praetemissione potrebbe essere lamentata dal ricorrente.

Tuttavia è documentalmente provato dalle stesse produzioni di parte convenuta (e in particolare dai doc 7 e 10) che nelle comunicazioni relative alla procedura di licenziamento collettivo per cui è causa per il sig. _____ è stata indicata l'anzianità convenzionale decorrente dal 2\3\1992 e non quella relativa all'ultima assunzione.

Infatti sia nelle tabelle allegate alla comunicazione ex art 4 e 24 L. 223\91 del 2.10.2014 (doc 7) che in quelle allegate al "Verbale di accordo sindacale del 13.11.14 (doc 10) richiamato nella comunicazione del 10.12.14 "Procedura di riduzione del personale - dichiarazione di mobilità" contenente anche la specificazione dei criteri di scelta del personale da licenziare (doc 10 medesimo), l'anzianità riferita al sig Ferrero che figura alla



posizione n. 54 è sempre indicata come decorrente dal 2.3.1992 e non dal 2013 .

Risulta dunque dimostrato che ai fini dell'individuazione del personale da licenziare, ed in particolare anche durante le valutazioni sindacali che hanno condotto all'accordo su cui si è basata la procedura, la convenuta per il sig. _____ è preso in considerazione - ed ha comunicato agli organi competenti e ai sindacati - l'anzianità convenzionale del lavoratore come decorrente dal 1992 e non dall'agosto 2013.

Trattasi di comportamento concludente che appare chiaro nel senso del superamento delle previsioni contenute nella lettera di assunzione, che limitano gli effetti dell'anzianità convenzionale ai tre istituti ivi menzionati.

In ogni caso si rileva che, come emerge dal doc 10 conv., l'accordo sindacale del 13.11.14 che ha dato il via ai licenziamenti è stato siglato sulla base della documentazione datoriale che appunto indicava per il ricorrente l'anzianità decorrente dal 2/3/1992: qualora si dovesse ora ritenere - come sostiene la convenuta- che l'anzianità da considerare è quella maturata esclusivamente presso la _____ e dunque dall'agosto 2013, il licenziamento risulterebbe per ciò solo illegittimo, in quanto non sorretto dall'accordo sindacale che risulterebbe essersi formato su presupposti di fatto diversi da quelli reali.

Tanto premesso, e considerato dunque corretto il punteggio di punti 9.10 da attribuire al ricorrente, occorre valutare il secondo argomento difensivo della convenuta, ovvero che il Sig. _____ sarebbe stato comunque da preferire e dunque da includere fra i lavoratori da mantenere in servizio, in ossequio alle ragioni organizzativo produttive e in particolare in considerazione della non piena fungibilità fra i rispettivi profili professionali.

Premesso che l'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991 n. 223, richiamato nelle comunicazioni ex art 4, prevede che *“l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:*

- a) carichi di famiglia;
- b) anzianità;
- c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative”, rileva la convenuta che – come esplicitato nelle comunicazioni della procedura, il confronto tra lavoratori deve *“intendersi riferito alla qualifica di assunzione divenuta eccedente ed alla sua collocazione aziendale ovvero – se diverse- alle mansioni di fatto effettivamente espletate all'atto del licenziamento e con carattere di continuità nell'ultimo semestre”* – pag. 9 memoria.



Con riferimento alla posizione del Sig. _____ convenuta ha dedotto che questi, sebbene addetto al medesimo settore "acquisti" in cui lavorava il ricorrente che svolgeva la semplice mansione di "buyer", aveva invece una vocazione più internazionale, supportata da una migliore conoscenza della lingua inglese, e si occupava non solo degli acquisti ma anche di supporto alla funzione commerciale dal lato progettuale, e che pertanto le relative mansioni non potevano essere considerate fungibili, con la conseguenza dell'impossibilità di operare un confronto, rispetto agli ulteriori criteri e in particolare quello dell'anzianità, tra questi due lavoratori.

Il criterio utilizzato dalla convenuta dunque per individuare il lavoratore da licenziare risulta essere stato quello delle effettive mansioni svolte.

Sostiene infatti la convenuta citando il comma 3 dell'art. 4, che in caso di licenziamento collettivo non è sufficiente guardare alla qualifica dei lavoratori da comparare ma occorre fare riferimento ai rispettivi "profili professionali".

Ebbene, se è vero che tale operazione non può essere effettuata comparando le funzioni specifiche di dettaglio di ciascun lavoratore, poiché è evidente che così facendo, salvo che in caso di funzioni estremamente semplici, difficilmente potrebbe esservi totale coincidenza di professionalità e dunque fungibilità, è anche vero che all'esito dell'istruttoria è emerso che nell'ambito dell'ufficio acquisti della convenuta cui erano addetti il Sig. _____ e il Sig. _____ (ma anche il Sig. _____) la sig. _____ che pure presentano un punteggio inferiore rispetto al ricorrente e sono stati mantenuti in forza) non tutti svolgevano le medesime mansioni pur avendo la qualifica di buyer (qualcuno "senior", qualcuno no).

In particolare con riferimento alle mansioni rispettivamente espletate i testi _____ hanno dichiarato quanto segue:

"Sono _____ e mi chiamo _____, conosco il ricorrente da quando ho iniziato a lavorare per la convenuta. Io sono un buyer all'interno dell'ufficio acquisti .

ADr quando sono arrivato era anche lui un buyer all'interno dell'ufficio acquisti . non vi era un responsabile in tale ufficio .

ADr non mi risulta che le sue mansioni siano mai mutate – sino a quando è andato via ha sempre fatto il buyer .

Un buyer segue tutti gli acquisti legati a ciascuna commessa e quindi tutto ciò che concerne servizi, appalti, finalizzati al completamento della commessa . confermo la descrizione delle attività di cui al capo 13 ricorrente . In più vi era una attività di reportistica per la direzione che completa l'iter .

Dopo che è andato via lui la sua attività è stata ripartita all'interno dell'ufficio a seconda dei carichi di lavoro .

Dalla fine dell'anno scorso vi è un nuovo collega all'interno della struttura acquisti. Si occupa di supportare la struttura commerciale della società per la parte relativa alle gare, non è un buyer; da inizio anno si occupa del cantiere a _____ che è in fase di ripartenza . Non so specificare quali attività svolga per quel cantiere . io seguo un cantiere diverso e vado spesso in Sicilia.



Io per quel cantiere seguo le parti relative agli acquisti per la mia attività di buyer.

Si tratta del sig _____

Ho detto che non è un buyer ma non so dire cosa faccia di diverso.

ADR il sig _____ quando lavorava stava in ufficio e talvolta andava anche presso i cantieri, quando richiesto.

ADR Conosco il Sig _____ Faceva parte del nostro ufficio – da qualche anno non ne fa più parte - attualmente fa parte dell'ufficio acquisti di altra società del gruppo, si è sempre occupato prevalentemente di supporto commerciale estero e per tale ragione è stato anche all'estero per lunghi periodi.

ADR non ricordo commesse su cui abbiano lavorato insieme.

ADR anche quando vi era ancora il sig _____ faceva un'attività più votata al supporto commerciale.

ADR Il sig _____ non si occupava delle commesse estere.

ADR dal 2010-2014 gerarchicamente rispondevamo al responsabile dell'ufficio acquisti di _____ (periodo 2011\2012) vi era poi _____ All'interno della nostra struttura _____ che è andato via nel 2012\2013.

Richiesto di precisare: fino al marzo 2011 rispondevamo all' _____ . Poi da quando siamo venuti a Milano vi è stata una serie di avvicendamenti con le persone dell' _____ e _____

Teste _____

"... sono buyer della convenuta dal 2011 (prima ero _____)

ADR il sig _____ anch'è non è andato via faceva il buyer.

Consiste in attività di acquisto di beni e servizi – nel mio caso -; lui si occupava di acquisti per cantiere.

Quando lui è andato via anche il sig _____ si occupava di acquisti di cantiere ma poiché io mi occupo di altro tipo di acquisto non so descrivere nel dettaglio la loro attività.

ADR mi viene letto il capo 13: **confermo che quelle sono le attività che svolge ogni buyer ad eccezione del supporto al commerciale che non è proprio di tutti i buyer.**

ADR non ricordo se il ricorrente si occupasse anche del supporto al servizio commerciale.

ADR il sig _____ era un nostro collega.

Lui era un buyer e si dedicava anche al supporto del commerciale. Non so dire su quali commesse operasse. So che lui si occupava anche di estero.

Non mi sembra che anche _____ occupasse anche di commesse estere ma come ho detto non conosco nei dettagli quale fosse la loro attività.

ADR io _____ i lavoravamo nella stessa stanza.

ADR il nostro responsabile dal 2012 al 2014 era il dr calzi, prima l'ing _____

ADR E' vero che il Dr _____ passava dei periodi all'estero.

ADR E' vero che nel corso del 2015 sono cessati i rapporti del _____, della _____ e _____
Tutti e tre lavorano per altre società del gruppo ..."

Test _____

"Ho lavorato per la convenuta sino al 30\10\2015 - sono poi passato ad altra società dello stesso gruppo.

Indifferente.

Io ero superiore del ricorrente - suo responsabile – da quando è entrato nel 2013 sino a quando lui è andato via

Capo 1 confermo.

Capo 2 non confermo: il dipartimento procurement svolgeva la propria attività solo in ambito nazionale. ADR i _____ faceva parte di questo dipartimento. Lui però si occupava quasi



esclusivamente di attività volta a procurare commesse all'estero, era un'attività di procurement management. Si occupava per lo più della parte relativa all'attività di "proposal" supportando il servizio commerciale nella predisposizione di offerte rivolte al settore estero nell'ambito del processo riorganizzativo di cui al capo 1. Si cercava infatti di ampliare il mercato all'estero dato che quello italiano al momento era fermo. Si occupava di acquisti solo marginalmente.

ADr il sig. _____ nel periodo di interesse si occupava principalmente di due richieste di acquisto in ambito nazionale, una concerneva l'acquisto del servizio specializzato di "riservista"; la seconda attività era legata all'acquisto di materiali per il cantiere _____. Vi era poi la gara del depuratore di _____ - che pur essendo nazionale veniva seguita dal _____. Non ricordo se se ne sia occupato il sig. _____.

ADR il procurement si divide in due settori: proposal (supporto al commerciale) e acquisti.

_____ si occupava del proposal, _____ di acquisti. preciso che abbiamo lavorato insieme solo tre mesi.

Confermo capi 3 e 4.

Confermo capo 5.

Teste

Ho lavorato per la convenuta 2001 al 2012, e poi di nuovo dal giugno 2013. Sono tuttora dipendente.

Da agosto 2013 sono responsabile dell'ufficio commerciale. prima lavoravo sulla progettazione dell'alta velocità, poi project manager di un lotto della mm di _____ poi sono divenuto responsabile del settore project management costruzioni, parlo di un periodo risalente che non riguardava direttamente la _____ cui siamo approdati nel 2013.

Indifferente.

Nel 2013 - quale responsabile del settore commerciale - avevo contatti anche con l'ufficio acquisti in cui lavorava il ricorrente.

Nel 2013 stavamo lavorando su tre commesse principalmente, una _____, una _____ e una _____ in _____. Per quanto riguarda l'ufficio acquisti venivamo supportati principalmente dal sig. _____.

Pellegrino era il nostro punto di riferimento - non so dire se all'interno dell'ufficio fosse stato coinvolto anche il geom. _____. Lo conoscevo da prima. non ricordo di aver collaborato con lui dal 2013 in poi.

ADr avevamo ricevuto indicazione di puntare sui lavori all'estero e principalmente nel settore ingegneria.

ADr all'interno dell'ufficio acquisti _____ faceva il Buyer. _____ pure _____ mi seguiva sulla parte estera e predisponendo tutta la documentazione in lingua inglese o francese a seconda dei casi. Si recava anche in missione nei paesi interessati per la conclusione dei contratti. loro fornivano l'analisi dei costi, le analisi di redditività competevano a noi."

Ne deriva che da un lato le due figure _____ non appaiono fungibili atteso che il secondo, pur quale "buyer", svolgeva mansioni peculiari di "proposal" tali da individuare un profilo professionale differente e dunque infungibile.

Ha chiarito infatti il test _____, compendiando le dichiarazioni rese dagli altri testi sul punto, che "il dipartimento procurement svolgeva la propria attività solo in ambito nazionale. ADr il Sig _____ non faceva parte di questo dipartimento. Lui però si occupava quasi esclusivamente di attività volta a procurare commesse all'estero, era un'attività di procurement management. Si occupava per lo più della parte relativa all'attività di "proposal" supportando il servizio commerciale nella predisposizione di offerte rivolte al settore estero nell'ambito del processo riorganizzativo di cui al capo 1. Si cercava infatti di ampliare il mercato all'estero dato che quello italiano al momento era fermo. Si occupava di acquisti solo marginalmente."



Le posizioni sono dunque confrontabili.

Secondo lo stesso criterio tuttavia il profilo professionale del ricorrente, in base alle testimonianze raccolte, risulta sovrapponibile a quello del collega; eccezione dell'aspetto legato alla diversa anzianità.

Come si è visto lo stesso entito come teste ha dichiarato *"conosco il ricorrente, da quando ho iniziato a lavorare per la convenuta. Io sono un buyer all'interno dell'ufficio acquisti."*

ADr quando sono arrivato era anche lui un buyer all'interno dell'ufficio acquisti. non vi era un responsabile in tale ufficio.

ADr non mi risulta che le sue mansioni siano mai mutate – sino a quando è andato via ha sempre fatto il buyer".

Il ricorrente, pur non citando espressamente il collega; contrariamente a quanto rilevato dalla difesa della convenuta- al punto b) della parte in diritto del ricorso ha contestato in generale *"le modalità di aggregazione omogenea per inquadramento e mansione operata dalla convenuta"*.

Effettivamente, delle due l'una: o si guarda esclusivamente alla qualifica di senior buyer- ed allora si rileva la coincidenza rispetto al collega con confessione di tutte le considerazioni fin qui svolte a riguardo; oppure si fa riferimento ai concreti profili professionali, criterio suggerito dalla stessa convenuta. Ma allora risulta evidente che il ricorrente e il collega nonostante la diversa qualifica (rispettivamente senior buyer-buyer) avevano professionalità del tutto fungibili.

Occorreva pertanto fare riferimento anche all'ulteriore criterio dell'anzianità e ne consegue che nel confronto fra i due avrebbe dovuto essere preferito il ricorrente che vantava un'anzianità ben superiore (dal 2010 - fino al 1992).

In conclusione, assorbite, le ulteriori questioni dedotte dalle parti, il licenziamento intimato al ricorrente appare illegittimo in relazione alla mancata valutazione dei criteri di scelta legali e convenzionali e in particolare quello dell'anzianità per lui decorrente dal 1992.

Risultano pertanto violati i criteri di scelta con le conseguenze di cui all' art 18 comma 4 Stat lav.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e per l'effetto ordina alla convenuta la reintegrazione del sig nel posto di lavoro



precedentemente occupato ex art. 18, L. n. 300/70, con ogni conseguenza di legge e con la regolarizzazione contributiva;

condanna la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura pari a tutte le mensilità della retribuzione globale di fatto maturate dal licenziamento alla reintegrazione, e comunque non superiore a dodici mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

condanna la convenuta al pagamento dei compensi professionali ex DM 140/12, liquidati in € 3.000,00 oltre IVA, CPA.

Si comunichi a cura della Cancelleria

Milano, 28/04/2017

Il Giudice

